

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Piazza Margherita di Savoia n.10
C.F.: 82000010726 P.I.: 02411370725



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
- CITTÀ METROPOLITANA DI BARI -
Piazza Margherita di Savoia n.10

C.F.: 82000010726 P.I.: 02411370725

AREA 7 – TERRITORIO
RIPARTIZIONE TECNICA

Regolamento per DEHORS
per la disciplina di spazi di ristoro all'aperto

Approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 22/5/2017

maggio 2017

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – DEFINIZIONE DI DEHORS

ART. 3 – ASPETTI NORMATIVI

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE

ART. 5 – CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

ART. 6 – TIPOLOGIE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

ART. 7 – PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

ART. 8 – CARATTERISTICHE

ART. 9 – TEMPORALITÀ

ART. 10 – OBBLIGHI

ART. 11 – SANZIONI

ART. 12 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

ART. 14 – TASSA DI OCCUPAZIONE E CANONE RICOGNITORIO

ART. 1 (FINALITÀ)

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle (BA) intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di ampliare le attività di somministrazione esistenti o future, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. Possono avere titolo a dotarsi di gazebo, Dehors o tavolini su spazi all'aperto soltanto i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/1991.
Nel caso in cui l'intervento ricada nel centro storico e necessiti del parere della Soprintendenza, è necessario presentare l'istanza almeno 60 giorni prima della realizzazione dell'oggetto della richiesta.

Attività che possono essere autorizzate

- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Attività che NON possono essere autorizzate

- Attività commerciali di vicinato
- Attività artigianali
- Panifici
- Attività agricole

3. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

ART. 2 (DEFINIZIONE DI DEHORS)

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "Dehors" si intende la installazione di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e facilmente amovibili su aree pubbliche e su aree private esterne, ma destinati ad un uso limitato nel tempo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegati o nelle immediate vicinanze dell'attività (quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, rosticcerie, bracerie e simili).
2. Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
3. I "Dehors" dal punto di vista temporale si distinguono in:
 - a) **Dehors stagionale** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni;
 - b) **Dehors stagionale temporaneo**, qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni, ma è limitato ad una determinata fascia oraria che non può essere superiore alle 8 ore;
 - c) **Dehors permanente** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3
(ASPETTI NORMATIVI)

1. I "Dehors" sono soggetti al preventivo rilascio di apposito Provvedimento Unico Autorizzativo (P.U.A.) di cui al DPR 160/2010 di competenza del (SUAP), che procederà all'acquisizione dei seguenti permessi/pareri previo deposito della documentazione necessaria secondo le modalità di cui ai successivi articoli:
 - titolo abilitativo/edilizio ex DPR 380/01;
 - autorizzazione paesaggistica semplificata (ex DPR 139/10) ove necessaria;
 - parere dei Servizi del Dipartimenti di Prevenzione ASL BA;
 - DIA sanitaria per somministrazione alimenti e bevande su area pubblica o privata (la DIA Sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, dovrà riportante contenere: planimetria del Dehors con relativo layout; detta planimetria deve riportare anche la planimetria dell'interno dell'esercizio -al fine di evidenziare il collegamento esistente tra esercizio e dehors ed i posti a sedere risultanti in totale-, relazione sull'attività da svolgere);
 - SCIA amministrativa per ampliamento della superficie di somministrazione;
 - parere della polizia municipale per la viabilità;
 - parere del servizio patrimonio in merito alla autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico;
 - TOSAP e TARI.
2. I tavolini o gli ombrelloni parasole che vengono installati e rimossi al termine di ogni giornata, da sono esenti dal provvedimento autorizzativo unico ma soggetti ed altri titoli abilitativi (CILA, SCIA) di cui al D.P.R. n. 380/2001 di competenza del (SUAP) secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
3. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. Il "Dehors" non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
4. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare, Sicurezza degli ambienti di Lavoro e materia urbanistica edilizia.
5. L'autorizzazione all'installazione, oltre che alle disposizioni del presente regolamento, è comunque subordinata al rispetto delle norme di tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii., COII particolare riferimento all'art. 10 c.4 lettera g), all'art. 11 c. 1, lettera c), all'art. 21, all'art. 106 c.2 bis, e all'art:15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
6. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici, impianti rumorosi (es. impianti di amplificazione audio-video), dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.
7. Indipendentemente dalla localizzazione di cui al successivo **art. 4**, non è comunque consentito occupare l'area antistante il prospetto principale dei luoghi di culto e degli immobili vincolati (compresi i monumenti) per una fascia ampia quanto almeno la metà dell'altezza massima del bene culturale.

8. In caso di prima installazione dei "Dehors" per gli esercizi preesistenti e/o per i nuovi esercizi è data la possibilità agli utenti di poter chiedere parere preventivo congiunto al Comando di P. M. e all'U.T.C. per la realizzazione ex novo dei "Dehors".

ARTICOLO 4 (LOCALIZZAZIONE)

I "Dehors" di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche (carreggiate e/o marciapiedi) o private, all'interno del Centro Abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari (nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di G.R. Puglia 4 luglio 2007 n. 1077, della Delibera della G.R. Puglia del 4/8/2009 n.1497 e smi, nonché dei requisiti generali di igiene di cui al Reg CE 852/04).

Per quanto concerne il Centro Storico, trattandosi di zona pedonale e/o a traffico limitato è consentita l'occupazione del suolo pubblico stagionale temporaneo. In questo caso è possibile installare le strutture sulle carreggiate, nelle aree individuate nella planimetria che verrà predisposta dall'Amministrazione onde consentire ai residenti gli spostamenti minimi necessari.

Nello specifico la collocazione delle varie tipologie di occupazione di suolo pubblico tiene conto della divisione del territorio in n.4 aree urbane così individuate, sentita la competente Soprintendenza, per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 42/04, per quelle per le quali risulta necessario adottare condizioni particolari per l'esercizio del commercio a tutela delle stesse:

- a) **Area 1:** borgo antico (nucleo edificato entro le mura, Zona A1 di PRG);
- b) **Area 2:** giardini comunali adiacenti al borgo antico e strade perimetrali (via Garibaldi, via Gioberti, Piazza XX Settembre, via Manin, via Cavour, Piazza Dalla Chiesa, Piazza Cesare Battisti, Piazza Umberto I, Piazza Plebiscito, Piazza Luca D'Andrano);
- c) **Area 3:** restante area perimetrale al borgo antico, costituita dalla sede stradale (Zona A2 di PRG) a cui si aggiungono le aree urbane di interesse storico ambientale ai sensi dell'art. 10 co 4 lettera g) e art. 11, co 1 lettera c), e quelle delimitate principalmente da fabbricati edificati entro la fine dell'ultimo conflitto mondiale (1945);
- d) **Area 4:** porzione urbana esterna alle Aree 1, 2, 3.

2. Al fine di salvaguardare la percezione visiva di fronti urbani di valore storico e architettonico e di singoli complessi monumentali particolarmente significativi nella costruzione dell'immagine identitaria locale, si sono delimitate aree pubbliche che devono essere lasciate libere da strutture in elevazione denominate "**Area a tutela delle visuali significative della città**", individuate all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento.

In ogni caso, va osservata e applicata la disposizione risultante dal combinato disposto di cui all'art. 21, comma 4, D.lgs. 42/2004 ed al D.P.R. 139/2010, punto n. 38 dell'Allegato n. 1, qualora gli interventi si discostino dal presente regolamento. Per tali interventi l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04.

Pertanto, l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo come pure l'allestimento di dette strutture su suolo pubblico – cioè su strade, parchi, piazze – la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni e non necessariamente ricadenti nei centri storici, così come qualificati dalla cartografia del piano regolatore generale, (art. 10,

comma 5, D.lgs. 42/2004, appartenenti al Comune o ad altri enti pubblici territoriali, a prescindere dalla dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, del medesimo D.lgs. 42/04) è subordinato, qualora si discosti dalle specifiche prescrizioni indicate nel presente Regolamento e superi i 120 giorni:

- oltre che al titolo edilizio abilitativo;
- anche all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Artistici e Architettonici;
- anche all'autorizzazione paesaggistica "semplificata" di competenza comunale.

Inoltre vanno osservati i seguenti criteri:

- a. non è consentito installare "Dehors", o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare;
- b. le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c. le strutture e i manufatti dei "Dehors" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile sia penale;
- d. non è consentito installare "Dehors", o parti di esso, su semicarreggiate soggette a divieto di sosta e/o fermata, salvo che nelle aree pedonali o zone a traffico limitato, purché ciò non comprometta il passaggio dei mezzi autorizzati;
- e. l'area occupata dai "Dehors" non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- f. non è consentito installare "Dehors", o parti di esso, su aree pubbliche di particolare pregio (a giudizio del Comune) come aree verdi, aiuole, o dove la sua presenza preclude in tutto o in parte la visuale prospettica di monumenti;
- g. non è consentito installare "Dehors" a meno di mt 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. In ogni caso non deve arrecare ostacolo alla visuale di sicurezza e non deve contrastare con le norme del Codice della Strada. Detto comma non è applicabile nel centro storico;
- h. qualora il "Dehors" sia posizionato nella carreggiata deve essere prevista adeguata segnaletica luminosa (come previsto dal Codice della Strada);
- i. i "Dehors" devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
- j. i "Dehors" autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;
- k. in caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita l'occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previo indirizzo della Giunta Comunale ed Ordinanza di chiusura al traffico. In questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni riguardanti le tipologie e le caratteristiche costruttive materiali di cui al successivo art.6.
- l. nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento, acquisito il parere favorevole del SIAN.
- m. Nel caso di strade con notevole traffico veicolare può essere consentito il "Dehors" sulla carreggiata solo limitatamente agli stalli di sosta.

ARTICOLO 5 (CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI)

1. I "Dehors", oggetto del presente Regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie coperta che rispetti le linee guida emanate dalla A.S.L. BA in applicazione della D.G.R. n. 1077/2007 e della D.G.R n. 1497 del 04/08/2009 e s.m.i. per pubblici esercizi: Bar, Pizzerie, Friggitorie, Bracerie, Rosticcerie, Ristoranti e simili.
2. Requisiti dei Dehors annessi ai pubblici servizi
 - a) Dehors stagionale e stagionale temporaneo

Il numero di posti a sedere è determinato dalla disponibilità di suolo pubblico secondo il parametro di 1.20 mq per ogni posto a sedere.

Le dimensioni della cucina, nel rispetto dei 0,50 mq per ogni posto a sedere, dovranno essere adeguate al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento.

Il numero dei servizi igienici dovrà essere adeguato al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento, ovvero dovrà essere previsto almeno n.1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n.2 servizi igienici divisi per sesso, superati i 50 posti a sedere sino a 100 posti a sedere.

Relativamente al calcolo delle dimensioni della cucina e della verifica del numero dei bagni, si specifica che non vanno sommati i posti a sedere esistenti con quelli previsti nel realizzando dehors, se in sede di presentazione della DIA Sanitaria venga specificato che l'utilizzo del dehors sarà in alternativa all'utilizzo dell'area di somministrazione interna.
 - b) Dehors permanente

Il numero di posti a sedere è determinato dalla disponibilità di suolo pubblico secondo il parametro di 1.20 mq per ogni posto a sedere.

Le dimensioni della cucina, nel rispetto dei 0,50 mq per ogni posto a sedere, dovranno essere adeguate al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento.

Il numero dei servizi igienici dovrà essere adeguato al numero dei posti a sedere esistenti sommati a quelli in ampliamento, ovvero dovrà essere previsto almeno n.1 servizio igienico fruibile dai disabili sino ad un massimo di 50 posti a sedere, almeno n.2 servizi igienici divisi per sesso, superati i 50 posti a sedere sino a 100 posti a sedere.
3. Prescrizioni generali sulla collocazione.
 - a) Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi;
 - b) durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nelle aree 1 e 2, devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura;
 - c) Potrà essere prevista la "*progettazione unitaria per aree vincolate omogenee*" degli elementi di arredo urbano, aventi cioè le medesime caratteristiche tipologiche, strutturali, di illuminazione e di formato, atti a garantire un'immagine dei contesti urbani uniforme e qualitativamente apprezzabile della città e che tenga conto delle peculiarità della via/piazza o dell'area vincolata. La progettazione unitaria potrà essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e comunque potrà essere effettuata anche mediante la realizzazione di un concorso di idee ai sensi del D.Lgs.50/2016.
 - d) In generale nelle aree 1, 2 e 3 e in quelle a tutela delle visuali le aree occupabili per l'esercizio

delle attività all'aperto dovranno avere distanza dalle facciate pari a 1,00 metro e distanti dalle aree con traffico veicolare almeno di 1,00 metro al fine di poter garantire una adeguata distanza sia per la tutela delle visuali delle cortine edilizie storiche che per l'impatto di polveri da traffico in considerazione dell'assenza di elementi di protezione; diversamente le aree saranno ritenute non occupabili.

ARTICOLO 6 (TIPOLOGIE – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)

1. La **struttura portante**, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma. Potrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno di colore scuro, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento. Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale tipo: BIANCO, CORDA o SABBIA. Le strutture a carattere permanente saranno realizzate anche con copertura di tipo rigido o semi-rigido uniforme ai materiali della struttura e nei colori prima riportati, a condizione che tale copertura non costituisca volume edilizio e che pertanto risulti essere aperta su tre lati. Nell'area 1, 2 e 3 non è consentita l'installazione degli elementi Dehors con modifiche al piano pavimentale o alla facciata. Ogni elemento pertanto dovrà essere semplicemente poggiato al suolo e privo di ancoraggi in facciata".
2. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle **acque piovane**, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali chiusure laterali dovranno essere in telo in PVC, facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Nel caso di chiusure in plexiglass del tipo trasparente, la stessa non potrà essere a tutta altezza (fino al raggiungimento della copertura) e comunque non superiore a mt. 1,60.
3. La eventuale **pavimentazione** (dove necessaria la pedana o idonea copertura lavabile) dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti. In particolare è da intendersi obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano stradale anche per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare. Per quelle aree sottoposte a ordinanze sindacali che sospendono il traffico veicolare solo per alcune ore vale l'obbligo del posizionamento della pedana e/o idonea copertura lavabile. I materiali utilizzabili per le pedane sono: la struttura portante in legno o metallo (alluminio o ferro-zincato) ricoperta dal piano calpestio in legno e/o legno laminato con superficie antiscivolo, impermeabile e lavabile di colore unificato antracite. Nell'area 1, 2 e 3 non è consentita l'installazione di pedane;
4. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una **soluzione unitaria** che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.
5. I Dehors devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i Dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.
6. I **vasi e fioriere**, che ne delimitano le dimensioni e l'ubicazione, devono essere in coccio o pietra naturale, o in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm 160 ed appartenere alla vegetazione mediterranea. I fiori

devono preferibilmente essere quelli della tradizione pugliese; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono costituire pericolo a persone e cose. Nell'area 1 non è consentita l'installazione di vasi e fioriere.

7. Le **tipologie ammissibili** nelle varie zone del Comune di Gioia del Colle, nel rispetto del decoro urbano e del contesto e salvo la necessità della previa acquisizione del parere della Soprintendenza per il Paesaggio e Beni Culturali in relazione alla localizzazione (come specificato all'art. 4), qualora le stesse siano difformi da quanto previsto dal presente regolamento, sono così definite:

A) **OMBRELLONI**

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale in legno naturale o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite, con telo opaco, in tinta unita, di colore bianco o corda, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio. Resta fermo l'obbligo, nell'ambito della stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt 1,00. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. L'altezza massima raggiungibile al cuspide resta di mt 3,5.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliabili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale. Nelle aree 1 e 2 gli ombrelloni dovranno avere diametro massimo pari a 3 metri e palo centrale.

B) **SEDIE E ARREDI**

I tavoli e le sedie da installare devono prevedere geometria di disegno lineare; non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

I modelli scelti dovranno essere illustrati nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro, acciaio inox o alluminio), in legno e in materiali ecocompatibili, verniciati (escluso l'acciaio inox) preferibilmente nei colori grigio o nero grafite (RAL 7024; RAL 9011). La tipologia di questi elementi di arredo di ogni attività commerciale, dovranno essere uniformi tra loro e rispettare possibilmente le caratteristiche di arredo del locale di appartenenza.

Anche le tovaglie ricoprenti i tavolini non dovranno avere scritte e/o simboli e dovranno essere a tinta unita e di colori neutri.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto. Elementi di arredo di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono esclusi. Non sono ammesse altre tipologie come sofà, panchine, poltrone e divanetti. Non sono ammessi banconi per la somministrazione all'aperto.

C) **TENDE E PARASOLE**

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata.

L'unica tipologia di tende ammessa è quella a braccio, o alla romana ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20 ed è consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano collocate ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt: 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, di colore bianco e in tinta unita di colore chiaro che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono vietate e, laddove necessarie e valutate congruenti, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri aventi altezza max. di 15 cm.

E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di approvazione, si terrà conto della reciproca compatibilità. E' vietata l'apposizione di simboli od elementi figurativi.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, ad integrazione delle tende parasole.

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

NOI possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

C1) TENDE ALLA ROMANA

Costituite da un telo ricadente fissato al vano tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista entro le aperture o le arcate. Non è consentito l'impiego di tali tende in prossimità di edifici vincolati.

C2) TENDE A PANTALERA

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili.

E) STRUTTURE CON COPERTURA A UNA O A DOPPIA FALDA

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno naturale scuro o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco o corda. I teli laterali devono essere del tipo trasparente, facilmente retraibili.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1, 2 e 3

F) STRUTTURE CON COPERTURA A VELA

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, con montanti di appoggio al suolo in legno naturale scuro o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane laterali.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1 e 3

G) STRUTTURE CON COPERTURA A DOPPIA CAPOTTINA

Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polveri di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati ai lati maggiori. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt 2,20 se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1, 2 e 3

H) STRUTTURE CON COPERTURA A PADIGLIONE

Si presenta di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o legno a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura o in legno coibentato e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda. E' consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali. I teli e la copertura in legno dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1, 2 e 3

I) COPERTURA A GAZEBO

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, o in legno naturale. La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1, 2 e 3.

L) **PARAVENTI**

Dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza cm. 120 e/o 120) e di altezza massima da terra pari a cm.120.

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito o in acciaio inox rivestito Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere amovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie.

E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi. L'appoggio a terra dovrà avvenire mediante elementi privi di incasso a pavimento non sporgenti più di 20 cm sul lato esterno.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1, 2 e 3.

M) **FIORIERE**

Dovranno essere uguali fra loro in ferro verniciato colore nero grafite (RAL 9011), nelle quali potranno essere piantumate essenze con effetto siepe di altezza massima pari a 1.20 m (scelta consigliata soprattutto su strade veicolari), Sono espressamente escluse essenze arboree. Devono essere caratterizzate da elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60+90+120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili e movibili. Le fioriere sono ammesse a titolo stagionale o temporaneo e non permanente.

Non sono ammesse queste tipologie nelle aree 1 e 3.

N) **PALETTI**

I paletti devono essere di dimensioni: larghezza massima cm 8, altezza massima da terra cm, 90. Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato. Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm. 120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei paletti il materiale e il colore dovranno essere uniformati al presente disciplinare.

O) **ACCESSORI**

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono consentite esclusivamente lampade che emettano luce a temperatura di colore calda. Gli elementi d'illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con gli arredi e gli elementi delle perimetrazioni:

- O1. **Stufe per esterni**

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro o ghisa, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

- O2. **Elementi di illuminazione**

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle

sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

- 03. Cestini portarifiuti

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro.

Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse nelle cinque zone in cui il territorio comunale viene suddiviso nel "Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico" sono definite secondo il seguente schema.

Non è consentita la esposizione di oggetti e/o arredi o strutture con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte.

Tutte le strutture o gli elementi di arredo urbano non potranno essere autorizzate qualora, se accostate alle pareti degli edifici:

- nascondono i vani porta e finestre;
- mascherano gli elementi decorativi ed architettonici delle facciate;
- non permettono ai pedoni la percorribilità continua del marciapiede o dell'area antistante gli esercizi commerciali.

L'occupazione di suolo pubblico è concedibile dove ciò non sia in contrasto con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e dove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche.

Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse nelle 4 zone in cui il territorio comunale viene suddiviso sono definite secondo il seguente schema:

Elementi di arredo urbano	Zone a tutela delle visuali	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4
Ombrelloni	no	sì	sì	sì	sì
Sedie e tavolini	sì	sì	sì	sì	sì
Stufe per esterni	sì	no	sì	sì	sì
Paraventi	no	no	no	no	sì
Elementi di illuminazione	no	no	sì	sì	sì
Cestini portarifiuti	sì	sì	sì	sì	sì
Tende parasole	no	no	sì	no	sì
Fioriere	no	no	sì	no	sì
Paletti	no	no	sì	sì	sì
Pedane	no	no	no	no	sì

Coperture a gazebo	no	no	no	no	sì
--------------------	----	----	----	----	----

ARTICOLO 7 (PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE)

Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato un "Dehors" dovrà avanzare richiesta preventiva di autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP ex art. 7 del D.P.R. 160/2010, contenente le seguenti dichiarazioni:

- indicazione delle generalità complete, della residenza e/o domicilio legale del richiedente;
- indicazione del codice fiscale e partita IVA;
- esatta ubicazione del suolo che si intende occupare nonché le relative caratteristiche dimensionali;
- l'oggetto dell'occupazione e la durata della stessa con l'indicazione dei termini temporali iniziali e finali;
- l'impegno ad osservare tutte le norme vigenti previste dal presente regolamento;
- estremi del tipo di licenza posseduta o SCIA, per l'esercizio dell'attività, con il numero e la data di rilascio e l'attività svolta;

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica edilizia/urbanistica con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- b) Relazione tecnico descrittiva ex Reg. CE 852/2004;
- c) Scheda informativa ex art. 67 D. Lgs. 81/2008 e smi;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla camera di commercio con indicazione del n. di iscrizione al REA O RI;
- e) Stralcio del foglio di mappa catastale o stralcio aerofotogrammetrico in scala adeguata;
- f) Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione dello stato di fatto dell'esercizio pubblico autorizzato;
- g) Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si chiede la posa del Dehors; rappresentazione del Dehors ed area d'ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc., il tutto corredato di fotografie frontali e laterali del luogo ove il Dehors dovrà essere inserito;
- h) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- i) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- j) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- k) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione;
- l) Dichiarazione di obbligo che gli eventuali impianti elettrici o a gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- m) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A";

- n) Per strutture stagionali per oltre 120 giorni o permanenti, documentazione necessaria all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica "semplificata" di competenza comunale;
- o) Per le strutture stagionali temporanee ricadenti nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs 42/04, che presentino elementi in difformità al presente regolamento, documentazione necessaria all'acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04;
- p) Calcolo del costo della TOSAP emessa dall'Ufficio comunale competente e ricevuta del relativo versamento;
- q) Copia denuncia integrativa tassa rifiuti;
- r) Pagamento dei diritti SUAP.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la Denuncia dei Lavori ex art. 93 del DPR 380/2001 presso il Servizio Edilizia Sismica della Città Metropolitana o documentazione relativa alle Opere Minori presso il Comune di Gioia del Colle.

Le istanze di rinnovo relative a periodi successivi e che non prevedono variazioni dei Provvedimenti Amministrativi ottenuti, dovranno fare esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti dell'ufficio competente ed allegati all'istanza originaria;

In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'istanza prodotta.

ARTICOLO 8 (CONDIZIONI)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per strutture Dehors da collocare su suolo pubblico o suolo privato, è subordinato a preventiva autorizzazione da richiedere al SUAP secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
2. L'annullamento o la revoca della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficienza dell'autorizzazione del Dehors.
3. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione e il ripristino del suolo pubblico in concessione, per uso "Dehors", in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, urgenza di tipo sanitario, pericolo per la pubblica incolumità, calamità gravi e prevenzione e per qualsiasi altra documentata necessità per pubblica sicurezza, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

ARTICOLO 8 (DURATA - TEMPORALITÀ)

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciato per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - Dehors temporanei: per un periodo complessivo di massimo 180 giorni;
 - Dehors stagionali temporanei: per un periodo complessivo di massimo 180 giorni e per una fascia oraria giornaliera non superiore a 8 ore;
 - Dehors permanenti: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 3 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui il Dehors stagionale e stagionale temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, senza che siano variati gli elementi o il contesto d'ambito, la nuova richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sulla base di semplice domanda, corredata da:
 - a. dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino che le condizioni, sia di superficie e sia di

- estetica, di cui alla precedente autorizzazione sono rimaste immutate;
- b. calcolo del costo della TOSAP predisposto dall'Ufficio comunale competente e ricevuta del relativo versamento.
3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
4. Per i "Dehors permanenti" l'occupazione potrà essere rilasciata fino al termine massimo di tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il Dehors, presenti annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del Dehors a quello precedentemente autorizzato.
5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

ARTICOLO 10 (OBBLIGHI)

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) del Servizio 5 LL.PP.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei Dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.
6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).
7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.
9. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.
10. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;
11. Le installazioni degli arredi mobili, non dovranno arrecare in alcun caso intralcio alla circolazione veicolare in genere, ed in particolare al traffico in servizio di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili;
12. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del pubblico esercizio, gli elementi di arredo installati, dovranno essere raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

ARTICOLO 11

(SANZIONI)

1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico, con Dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D. Lgs.285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla Legge 3/03 che prevede: *"(...) per le violazioni delle disposizioni regolamentari comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81.(...)"*, nel caso sarà applicata una sanzione amministrativa fissa di € 500,00, oltre al ripristino dei luoghi.
Qualora non siano rispettate le condizioni indicate nel presente regolamento per le aree sottoposte a tutela dal D.Lgs 42/04 sarà avviato dalla competente Soprintendenza procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs 42/04 rubricato *"Ordine di reintegrazione"*.
3. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca;
4. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore;
5. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento;
6. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale;
7. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - mancato rispetto da parte del richiedente degli obblighi di cui all'art. 9 del presente regolamento
 - verificate irregolarità da parte degli enti preposti alla vigilanza e controllo gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - mancanza di manutenzione comporta nocimento al decoro, al pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie;
 - i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico – estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
8. Il provvedimento di sospensione è adottato dal SUAP tramite notifica di un atto di diffida a cura del Comando di PM, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa;
9. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo a seguito di accertamento degli adempimenti eseguiti per la rimozione delle irregolarità.

ARTICOLO 12

(DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- a) al Codice della Strada;
- b) al Regolamento che disciplina la TOSAP;
- c) al Regolamento Edilizio;

- d) alla normativa in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

ARTICOLO 13 (NORME TRANSITORIE)

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.
2. Nei casi di Dehors esistenti, le richieste di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di opportuna istanza.
3. I Dehors esistenti ed autorizzati in modo permanente dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni alla scadenza delle concessioni di occupazione del suolo pubblico.
4. Il presente regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.
5. Il presente regolamento revoca ogni precedente regolamento in materia.

ARTICOLO 14 (TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO)

1. La posa dei Dehors su aree pubbliche o private di uso pubblico, è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P.
2. Per Dehors a carattere temporaneo e permanente viene applicata la tassa occupazione suolo stabilita secondo il vigente Regolamento Comunale.
3. La superficie occupata dai Dehors permanenti costituisce imponibile ai fini della T.A.R.I., limitatamente al periodo di impiego.

4. ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO PER DEHORS (DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
e residente in _____ alla P.zza/Via _____
consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R.28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di impegnarsi al rispetto del Regolamento dei Dehors;
- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme di Igiene pubblica, di sicurezza alimentare e di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- di impegnarsi al pagamento della T.O.S.A.P. prima del rilascio dell'autorizzazione;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione di suolo pubblico;
- di impegnarsi a non destinare il DEHORS e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Gioia del Colle da ogni responsabilità civile e penale.

Luogo e data,.....

Allega copia non autenticata del documento d'identità.